

alcuni riassicuratori.

Tale maggior importo, risalente ad esercizi precedenti, non affiorò, come perdita nel 1957 e non fu contabilizzato al passivo nel relativo bilancio, avendo la Direzione generale seguito il sistema di inserire in un conto di compenso che presentava, a chiusura di quell'esercizio, un residuo di disponibilità.

Si ritiene comunque che sia ormai il caso di dare luogo a valutazioni definitive anche per evitare che l'onere derivante, pur essendo di competenza dei passati esercizi, si vada a scaricare negli esercizi successivi.

2. - Riserve premi.

Queste riserve erano sempre state calcolate, nei minimi consentiti dalla legge, in percentuali dei premi netti, interpretandosi la norma nel senso che gli "accessori", non dovessero entrare nel computo, perché destinati a sofferire alle spese di acquisizione e di gestione, piuttosto che alla liquidazione dei sinistri.

Solo nel corso del 1959 il Ministero